

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6	<b>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE E SCADENZE ANNO 2019</b>
Data 29-03-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

<b>PUCCI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>DE ANDREIS MARCO</b>	<b>P</b>
<b>FULVIMARI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>DI MADDALENA PASQUALE</b>	<b>A</b>
<b>FASCETTI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>DI LORETO LUCIANO</b>	<b>A</b>
<b>PARENZI SABRINA</b>	<b>P</b>	<b>FULVI ALESSANDRA</b>	<b>P</b>
<b>SEBASTIANI LORENA</b>	<b>A</b>	<b>FULVI GISELLA</b>	<b>P</b>

Assegnati n° 10	Presenti n° 7
In carica n° 10	Assenti n° 3

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MUZI MONICA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del Servizio finanziario che illustra il provvedimento da adottare. Si passa alla votazione.

Premesso che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Richiamate inoltre le seguenti norme:

- l'art. 9 bis del DL n. 47 del 2014 convertito nella Legge n. 80 del 23/05/2014, che prevede che a decorrenza dall'anno 2015 è prevista una riduzione di due terzi della Tari per l'unica "unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso";

- Visto l'art.1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
- Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 653 e comma 654. “653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 294,64. per un costo standard complessivo pari a € 145.555,12;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 116.450,00 (€ 85.103,50 di imposta prevista + € 31.346,50 per mancato introito) è risultato inferiore ai costo standard complessivo di cui sopra;

Considerato che la legge di stabilità 2019 non prevede ad oggi il blocco tributario previsto dal comma 26 dell'art.1 della L.208/2015 per gli anni dal 2016 al 2018 e che comunque escludeva dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste come la tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamate le seguenti norme in ordine alla tempistica dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi anno 2019:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 08/09/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti : IMU, TARI, TASI.

Considerato che, al fine di determinare le tariffe della TARI 2019, è stato necessario predisporre il piano finanziario con i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove individuare, in particolare, i costi del servizio e gli

elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è gestito con personale e mezzi propri con conferimento all'ACIAM che provvede al riciclo ed allo smaltimento.

Preso atto che, il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe.

Visto l'allegato Piano Finanziario TARI 2019, riportante i costi e le tariffe applicate e dato atto che lo stesso è conforme all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 653 e comma 654.

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 116.450,00 e che pertanto l'entrata TARI deve corrispondere al predetto dato, allo scopo di assicurare la copertura totale dei costi del servizio.

Acquisito il parere di regolarità tecnica dal Responsabile Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione dal seguente esito: n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Fulvi G. e Fulvi A.) espressi dai presenti n. 8 (7 Consiglieri + il Sindaco)

### **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di approvare le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019, il cui prospetto riepilogativo è inserito nel Piano Finanziario allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. Di quantificare in € 116,450,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio con l'imposta prevista di € 85.103,50 + € 31.346,50 quale somma per mancato introito a causa del sisma 2016/2017 che corrisponderà lo Stato ai sensi del D.lgs 189/2016 e smi;
5. Di determinare le seguenti scadenze di pagamento, fissando due rate con scadenza al 31.7.2019, e 31.10.2019.
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività.
7. Di pubblicare le aliquote sul sito internet istituzionale del comune.

Con successiva e separata votazione dal seguente esito: n. 6 favorevoli e n.2 astenuti (Fulvi G. e Fulvi A.)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000., stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Pelosi Maurizio	F.to MUZI MONICA

---

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 25-03-19

IL Funzionario Responsabile del Servizio  
F.to LAURENZI FABIO

---

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Data: 25-03-19

Il Funzionario del servizio ragioneria  
F.to LAURENZI FABIO

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 03-04-2019 N.208 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 03-04-2019

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUZI MONICA

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);  
Addì 29-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUZI MONICA

---

Copia conforme all'originale  
Data: 03-04-2019

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUZI MONICA

